

LUNIGIANA AMBIENTE S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di RETIAMBIENTE S.P.A. Società unipersonale

Sede in ZONA INDUSTRIALE BOCEDA SNC -54026 MULAZZO (MS)

Capitale sociale Euro 10.000 i.v.

Reg. Imp. 02403960467

Rea 252117

Relazione sul Governo Societario

(Redatta ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016)

PREMESSA

L'articolo 6 del Decreto Legislativo n.175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", entrato in vigore il 23 settembre 2016, interviene dettando alcuni principi relativi all'organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico, in particolare la norma prevede che:

- Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario.
- Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti strumenti:
 - A) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.
 - B) Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.
 - C) Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.
 - D) Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

Ai sensi dei successivi comma 4 e 5 dell'art. 6 del suddetto decreto, gli strumenti integrativi eventualmente adottati ovvero le motivazioni della mancata adozione degli stessi sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

La presente Relazione sul Governo Societario, redatta dall'organo amministrativo e pubblicata contestualmente al bilancio dell'esercizio 2022, intende fornire un quadro generale e completo sul governo societario adottato dalla società "Lunigiana Ambiente S.r.l."

PROFILO SOCIETARIO

La società Lunigiana Ambiente S.r.l. (già Bagni di Lucca Servizi S.r.l.) è una società a responsabilità limitata a

totale capitale pubblico, partecipata interamente dal Retiambiente S.p.a., il capitale sociale interamente versato ammonta ad € 10.000,00.

La società è iscritta al Registro Imprese di Massa al numero 02403960467.

La costituzione della società, avvenuta in data 23 Settembre 2015, per iniziativa del Comune di Bagni di Lucca (Lu) si inscriveva in un complesso percorso finalizzato alla creazione di un soggetto cui affidare lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, migliorare tale servizio, incentivare il recupero a livello territoriale, diminuire l'impatto ambientale ed ottenere economie nel servizio. Il percorso delineato prevedeva la costituzione di una società a totale capitale pubblico di cui sarebbe stato socio il Comune di Bagni di Lucca, l'acquisto di mezzi, l'assunzione di personale, la sua formazione oltre ad un percorso di sensibilizzazione della popolazione. Il progetto ha avuto esecuzione e successivamente il Comune di Bagni di Lucca ha dato corso ad un'operazione di conferimento della società predetta nella società Reteambiente S.p.a. Con effetto dal 1 Ottobre 2022 ha avuto effetto la cessione dell'azienda esercitata nel territorio del comune di Bagni di Lucca (Lu) alla società infragruppo Ascit S.p.a. Nel mese di Novembre 2022 la società ha variato la denominazione sociale, lo statuto e la sede in quella attuale.

OGGETTO SOCIALE

La società tenendo conto del recente adeguamento dello statuto sociale ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori di alcuni dei comuni dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", individuati secondo i criteri di prossimità, efficacia ed economicità. La società può altresì effettuare le attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.

Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e speciali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e speciali;
- b) la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani e speciali;
- c) la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali;
- d) l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio e per conto delle società di gestione del servizio integrato dei rifiuti operanti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa"; le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e speciali;

e) l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge;

f) esercizio di autotrasporto di merci per conto terzi con qualsiasi veicolo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo.

La società può compiere le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari che sono strumentali al conseguimento dello scopo sociale.

La società è tenuta all'acquisto di beni, servizi e lavori nel rispetto dell'art. 16, comma 7, del D.Lgs. 175/2016.

Per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito solo per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' esclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

La società non può assumere e detenere partecipazioni in società, salvo delibera autorizzativa dell'Assemblea.

La società può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del D.L. 5/2009, convertito dalla Legge 33/2009.

ATTIVITÀ SVOLTA

L'attività è iniziata il 2 Gennaio 2016 e consisteva nella raccolta dei rifiuti solidi urbani non pericolosi sul territorio del Comune di Bagni di Lucca (Lu). Con effetto dal 1° Ottobre 2022 l'azienda è stata oggetto di cessione ad Ascit Servizi Ambientali S.p.a. società anch'essa interamente partecipata da ReteAmbiente S.p.a. nel corso del 2023 è rimasta inattiva e l'attività nel territorio della Lunigiana è iniziata nel 2024.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società è attualmente amministrata da un amministratore unico, nella persona del Prof. Mauro Zavani nato a

STRUTTURA DI GOVERNANCE

La struttura di governance della società è articolata secondo il modello organizzativo tradizionale, dunque lo statuto prevede la presenza dei seguenti organi;

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore unico;

c) il Revisore.

È vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. È altresì vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

L'ASSEMBLEA

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico mediante avviso spedito all'unico socio per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno: - per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce;

- per autorizzare l'Amministratore unico all'approvazione del budget di previsione, di norma, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.

Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in mancanza, dal rappresentante dell'unico socio.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.

Il presidente nomina un segretario verbalizzante; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio, alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

Intervento e decisioni dell'unico socio

Le decisioni dell'unico sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

L'unico socio può intervenire all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.

Non può essere conferita delega all'Amministratore unico, al Sindaco revisore e ai dipendenti della società.

La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole dell'unico socio.

In ogni caso, la deliberazione assembleare si intende adottata quando ad essa partecipa l'unico socio e l'Amministratore unico ed il Sindaco revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società.

Competenze dell'assemblea

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'organo di amministrazione o dall'unico socio.

L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera sulle seguenti materie:

Modificazioni dello statuto;

- a) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;
- b) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale sovrapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
- c) riduzione del capitale sociale;
- d) operazioni di fusione e scissione;
- e) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso;

L'assemblea, in sede ordinaria, delibera su:

- a) acquisto e cessione di ramo d'azienda;
- b) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- c) indirizzi all'organo di amministrazione in ordine agli obiettivi da perseguire;
- d) linee guida per la redazione dei piani di esercizio della società nonché per la definizione delle caratteristiche dei servizi da rendere;
- e) approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

- f) approvazione del codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A.;
- g) approvazione del regolamento per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A.;
- h) approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A.
- i) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- j) nomina dell'Amministratore unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa l'individuazione del Presidente, e determinazione del compenso ad essi spettante;
- k) revoca dell'Amministratore unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso del Presidente;
- l) nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso ad esso spettante;
- m) nomina del revisore legale su proposta del collegio sindacale e determinazione del compenso.

L'AMMINISTRATORE UNICO

La società è amministrata da un Amministratore unico.

In relazione alla carica di Amministratore unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti. L'Amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause.

L'Assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere all'Amministratore unico.

L'Amministratore unico dura in carica per tre esercizi consecutivi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; la delibera di nomina può stabilire un termine di durata inferiore. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.lgs. 175/2016.

L'Assemblea può revocare l'Amministratore unico anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Poteri dell'amministratore unico

L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'unico socio.

Le decisioni dell'Amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.

L'Amministratore unico può nominare un Direttore generale stabilendone i poteri.

Per specifiche materie o categorie di atti l'Amministratore unico può delegare al Direttore generale la rappresentanza della società e la firma.

Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'Amministratore unico, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Non è delegabile dall'Amministratore unico il potere di sottoporre all'Assemblea gli atti da approvare o autorizzare.

Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'Amministratore unico e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a) approvazione del budget economico e finanziario di previsione, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso, da sottoporre all'Assemblea;
- b) approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016;
- c) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
- d) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
- e) acquisto, alienazione e permuta di immobili;
- f) concessione di garanzie;
- g) operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine.

Compensi

All'Amministratore unico spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese rispetto alle quali la società adotta il regolamento della Capogruppo.

È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

IL REVISORE

Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la revisione legale dei conti sono svolte da un revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi di legge.

Il Revisore è nominato dall'Assemblea, dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli è immediatamente rieleggibile per una sola volta. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Il compenso annuo spettante al sindaco revisore è determinato dall'Assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

CONTROLLO ANALOGO

La società è a totale partecipazione pubblica ed opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo del cosiddetto "*in house providing*".

Il controllo analogo si realizza a livello funzionale, gestionale e finanziario ed è esercitato attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto, nel "Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house" e nella legislazione speciale in materia, anche in deroga al Cod. Civ.

In particolare il controllo analogo si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).

Il controllo analogo opera anche in relazione ai servizi affidati e all'applicazione dei contratti di servizio.

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4". Ai sensi del successivo art. 14: "Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di

partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del 21 Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma". In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società sta predisponendo il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'assemblea dei soci che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità della Società.

Il "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza" (DL 12 gennaio 2019 n. 14) ha l'obiettivo dichiarato di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

- Consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese.
- Salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Nell'ambito della definizione degli Alert premonitori della crisi che devono essere oggetto di costante monitoraggio, il Codice individua precisi indicatori all'art. 15 comma 2 lettere a), b) e c) e art 24 comma 1 lettera a) e b). L'art. 13 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede che costituiscano inoltre indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, lo stesso articolo 13 ha delegato al Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili l'elaborazione, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, con cadenza almeno triennale, e in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, di indici significativi che, valutati unitariamente, possano far ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

La Lunigiana Ambiente S.r.l. per la valutazione dei dati contabili, utilizza gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, pubblicati il 25 ottobre 2019 ed approvati dal Mise.

La società ha dato corso agli adempimenti previsti dal Regolamento Ue 2016/679.

La società ha predisposto ed approvato un regolamento per gli approvigionamenti dei beni servizi e lavori, così come ha approvato un regolamento per le assunzioni del personale.

Anche relativamente agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 la società ha provveduto ai necessari adeguamenti.

Adeguato assetto organizzativo, contabile, amministrativo (D.Lgs. n. 14/2019)

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Bilancio al 31/12/2023

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Ricavi	9.954	863.354	1.204.063
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)	(62.501)		
Margine operativo netto (MON o Ebit)	(63.129)		
Utile (perdita) d'esercizio	(59.980)	116.572	19
Attività fisse	409.735		
Patrimonio netto complessivo	285.330	345.310	228.740
Posizione finanziaria netta	190.922		

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Valore della produzione	29.760	1.171.554	1.208.381
Margine operativo lordo	(62.501)		
Risultato prima delle imposte	(59.980)	173.011	8.528

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società è il seguente (in Euro):

31/12/2023

Ricavi delle vendite	9.954
Produzione interna	
Altri ricavi e proventi (al netto dei componenti straordinari)	16.472
Valore della produzione operativa (VP)	26.426
Costi esterni operativi	55.357
Costo del personale	22.172
Oneri diversi tipici	11.398
Costo della produzione operativa	88.927
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	(62.501)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	628
Margine Operativo netto (MON o EBIT)	(63.129)
Risultato dell'area finanziaria	(185)
Risultato corrente	(63.314)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	
Componenti straordinari	3.334
Risultato prima delle imposte	(59.980)
Imposte sul reddito	
Risultato netto	(59.980)

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività

	31/12/2023
ROE	(21,02)
ROI	(66,87)
ROS	(634,21)

La produttività aziendale del personale dipendente è posta in luce dai seguenti indici:

	31/12/2023
Utile operativo per dipendente	(19.932)
Utile netto per dipendente	(19.994)
Ricavi delle vendite per dipendente	3.318

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	149.227	497	148.730
Immobilizzazioni materiali nette	259.506		259.506
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	1.002	3.476	(2.474)
Capitale immobilizzato	409.735	3.973	405.762
Rimanenze di magazzino			
Crediti verso Clienti	79.682	66.988	12.694
Altri crediti	173.485	386.895	(213.410)
Ratei e risconti attivi	743	115	628
Attività d'esercizio a breve termine	253.910	453.998	(200.088)
Debiti verso fornitori	520.689	66.813	453.876
Acconti		909	(909)

Debiti tributari e previdenziali	9.283	11.582	(2.299)
Altri debiti	37.208		37.208
Ratei e risconti passivi			
Passività d'esercizio a breve termine	567.180	79.304	487.876
Capitale d'esercizio netto	(313.270)	374.694	(687.964)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.057		2.057
Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo)			
Altre passività a medio e lungo termine		33.166	(33.166)
Passività a medio lungo termine	2.057	33.166	(31.109)
Capitale investito	94.408	345.501	(251.093)
Patrimonio netto	(285.330)	(345.310)	59.980
Debiti di natura finanziaria a lungo termine			
Debiti di natura finanziaria a breve termine	190.923	(191)	191.114

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Margine primario di struttura	(123.403)	344.813	(206.317)
Quoziente primario di struttura	0,70	694,79	0,53
Margine secondario di struttura	(121.346)	377.979	40.591
Quoziente secondario di struttura	0,70	761,52	1,09

I seguenti indici di bilancio (indici di rotazione) completano l'informativa riguardo all'efficienza patrimoniale:

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Rotazione delle rimanenze			60
Rotazione dei crediti	8.392	145	77
Rotazione dei debiti	3.433	44	70

indici espressi in giorni

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2023, era la seguente (in Euro):

	31/12/2023
Disponibilità liquide	190.923
Altre attività finanziarie correnti (C3)	
Crediti finanziari correnti (B.III.2 entro 12 mesi)	
Debiti bancari correnti (D4 entro 12 mesi)	
Altre passività finanziarie correnti (D, rapporti finanziari entro 12 mesi)	1
Debiti per leasing finanziario correnti	

Indebitamento finanziario corrente netto	190.922
---	----------------

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)

Debiti verso banche (D4 oltre 12 mesi)

Altre passività finanziarie non correnti (D, rapporti finanziari oltre 12 mesi)

Debiti per leasing finanziario non correnti

Indebitamento finanziario non corrente

Posizione finanziaria netta	190.922
------------------------------------	----------------

Il margine di tesoreria della società è di seguito evidenziato:

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Margine di tesoreria	(122.348)	374.503	18.177

Come indicato nella nota integrativa la posizione finanziaria netta della società risente degli effetti della ristrutturazione del debito.

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Liquidità primaria	0,78	5,71	1,07
Liquidità secondaria	0,78	5,71	1,11
Indebitamento	2,00	0,23	2,12
Tasso di copertura degli immobilizzi	0,70	86,91	1,07

L'indice di liquidità primaria è pari a 0,78.

L'indice di liquidità secondaria è pari a 0,78.

L'indice di indebitamento è pari a 2,00.

Il tasso di copertura degli immobilizzi è pari a 0,70,

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l'ambiente e al personale.

Personale

Nel corso dell'esercizio la società non ha occupato personale dipendente.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.

Ambiente

Nel corso dell'esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni	Acquisizioni dell'esercizio
Terreni e fabbricati	
Impianti e macchinario	2.600
Attrezzature industriali e commerciali	6.280
Altri beni	250.626

CONTINUITA' AZIENDALE

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività". La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario. L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce come indicato nell'OIC 11 un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale. Si rappresenta nel dettaglio lo Stato Patrimoniale ed il Conto economico della società:

STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016,

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando

tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

- c) Codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) Programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al comma. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al comma 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori comprendente anche le procedure per gli acquisti in economia e per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza; - regolamento per l'assunzione del personale	
Art 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società non ha implementato una struttura di <i>internal audit</i>	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura <i>internal audit</i> .
Art 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	Non si ritiene allo stato necessario adottare ulteriori strumenti integrativi: -Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001;

			-Codice Etico;
Art.6 comma 3 lett.d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

La presente relazione viene pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Mulazzo, 28.03.2024

L'Amministratore Unico

Prof. Mauro Zavani

"Il sottoscritto Mauro Zavani nato a _____ consapevole delle responsabilità previste ex art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa e mendace dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso ed il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014"

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Toscana LU: AUT. AGEDRTOS N. 29532 DEL 10.05.2022"

"Il sottoscritto Mauro Zavani nato a _____ dichiara che il presente documento composto da nr. 18 Pagine numerate da 01 a 18 è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società"